

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2025-5025 del 05/09/2025

Oggetto

D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015 per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi) sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.

Proposta

n. PDET-AMB-2025-5244 del 05/09/2025

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

Elena Montepaone

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015 per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi) sito nel Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015, avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. P.P.G. DI MENGONZI MARZIO & C. S.N.C., con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi), sito in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 6515, come successivamente aggiornata;

Considerato che l’Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all’ALLEGATO A, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all’ALLEGATO B, l’iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all’ALLEGATO C e relativa planimetria, l’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti;

Dato atto che tale decreto all’art. 8, comma 1 prevedeva che, ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al medesimo, il produttore dell’aggregato recuperato, entro il 25/03/2025, presentasse all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Dato atto che nelle more dell’adeguamento, l’art.8 (“norme transitorie e finali”) del medesimo D.M. 127/24 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni in essere;

Considerato che in data 20/03/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot n. PG/2025/53861 del 21/03/2025, inerente all’aggiornamento della comunicazione art. 216 del D.Lgs. 152/06 ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.M. 127 del 28/06/2024 ed alla variazione della ragione sociale da P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c. a P.P.G. di Mengozzi Marzio e Davide S.A.S.;

Dato atto che con nota PG/2025/55181 del 24/03/2025 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all’eventuale aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale;

Atteso che con nota PG/2025/87743 del 12/05/2025 sono state richieste integrazioni anche in relazione alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni, in data 01/09/2025 è stata trasmessa la documentazione richiesta, acquisita da Arpaе al PG/2025/155182 del 02/09/2025;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale e successiva documentazione integrativa, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'ufficio:

- Iscrizione al registro imprese che registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/09/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/09/2025, ove è specificato quanto segue: “(...) *Evidenziato che:*
 - *la modifica non sostanziale in oggetto è inherente l'adeguamento, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 127/24, per la produzione di “aggregati recuperati” da operazione di recupero (R5): tale adeguamento comporterà una riorganizzazione delle aree di lavoro, e quindi un diverso assetto impiantistico rispetto a quanto precedentemente autorizzato, con riferimento, per quanto concerne le emissioni in atmosfera, alla ubicazione delle attività che producono emissioni diffuse di polveri;*
 - *sarà inoltre predisposta un'area per lo stoccaggio di cumuli di materie prime (sabbie di varie granulometrie), che rappresenterà una nuova fonte di emissione diffuse di polveri;*
 - *tali modifiche sono adeguatamente rappresentate nella planimetria dello stabilimento “Planimetria impianto gestione rifiuti - unica planimetria scala 1:200 - 11 agosto 2025 rev. 01”, pervenuta in data 01/09/2025 e acquisita al protocollo di Arpaе n. 155182 del 02/09/2025;*

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto si ritiene che i sistemi di contenimento già presenti (irrigatori, rete antipolvere) e le prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, siano adeguati anche in presenza di una diversa organizzazione delle aree di lavoro e di una nuova area di stoccaggio di materie prime polverulente;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per accogliere quanto richiesto con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, inserendo la denominazione della nuova emissione diffusa derivante dallo stoccaggio di cumuli di materie prime (sabbie di varie granulometrie) al Punto 1. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”;

(...) si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui

all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, inserendo la denominazione della nuova emissione diffusa derivante dallo stoccaggio di cumuli di materie prime (sabbie di varie granulometrie) al Punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", come di seguito indicato:

- **EMISSIONE ED4 - CUMULI DI MATERIE PRIME (SABBIE DI VARIE GRANULOMETRIE).".**

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015, avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. P.P.G. DI MENGONZI MARZIO & C. S.N.C., con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi), sito in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.", rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 6515, **come segue:**

- **variazione della titolarità da P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c. a P.P.G. di Mengozzi Marzio e Davide S.A.S.;**
- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **nell'ALLEGATO A viene inserita la denominazione della nuova emissione diffusa derivante dallo stoccaggio di cumuli di materie prime (sabbie di varie granulometrie) al Punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", come di seguito indicato:**
 - **EMISSIONE ED4 - CUMULI DI MATERIE PRIME (SABBIE DI VARIE GRANULOMETRIE).**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpaе n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpaе n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpaе n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpaе per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse,

anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di aggiornare, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015**, avente ad oggetto: “*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. P.P.G. DI MENGONZI MARZIO & C. S.N.C., con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di attività edile stradale (messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi), sito in Comune di Santa Sofia, Via G. Di Vittorio n. 5/a.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Santa Sofia in data 15/07/2015 con Atto Prot. Com.le 6515, **come segue**:

- variazione della titolarità da P.P.G. di Mengozzi Marzio & C. S.n.c. a P.P.G. di Mengozzi Marzio e Davide S.A.S.;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- nell'ALLEGATO A viene inserita la denominazione della nuova emissione diffusa derivante dallo stoccaggio di cumuli di materie prime (sabbie di varie granulometrie) al Punto 1. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, come di seguito indicato:
 - EMISSIONE ED4 - CUMULI DI MATERIE PRIME (SABBIE DI VARIE GRANULOMETRIE).

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, Prot. Prov.le 62393 del 07/07/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Dato atto che la Ditta P.P.G. DI MENGONZI MARZIO E DAVIDE S.A.S. (C.F./ P.IVA: 00937910404) è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301 (tipologia 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) e per l'attività di recupero R13 sui rifiuti classificati EER 170302 e 200301 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), in virtù della comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 compresa nell'AUA adottata con Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1825 del 06/07/2015, rilasciata dal Comune di Santa Sofia con prot. N. 6515 del 15/07/2015 e s.m.i., per l'impianto sito nel Comune di Santa Sofia (FC), Via G. di Vittorio n. 5/a.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale di AUA in oggetto per l'aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art. 216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024, che prevede:

- la richiesta di effettuare le operazioni R5-R13 sulla tipologia 7.1, con esclusione del codice EER 170802 in quanto non compreso nel D.M. 127/2024, mantenendo un quantitativo annuo di rifiuto recuperato pari a 2.500 tonnellate;
- la richiesta di effettuare la sola operazione R13 sul codice EER 170802, ai sensi del D.M. 05.02.98;
- la richiesta di mantenere l'operazione R13 sui rifiuti classificati EER 170302 e 200301 (tipologia 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98), ai sensi del D.M. 05.02.98;
- la richiesta di mantenere lo stoccaggio istantaneo e lo stoccaggio annuo invariati (pari rispettivamente a 880 tonnellate e a 2.950 tonnellate), indipendentemente dalla tipologia 7.1 e 7.6 e dai codici EER gestiti con operazioni R5-R13 o solo in R13;
- un nuovo assetto impiantistico con relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella tavola denominata *“Planimetria impianto gestione rifiuti - unica_planimetria - scala 1:200, REV 01 del 11/08/2025”*, acquisita da Arpa al prot. n. PG/2025/155182 del 02/09/2025 e l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del D.M. 127/2024;

Dato atto che l'art. 8 (“norme transitorie e finali”), comma 1 del medesimo D.M. 127/24 prevede quanto segue: *“Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto”*;

Dato atto che l'impianto è stato assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) conclusasi con D.G.R. n. 1142 del 27.07.2011, con l'esclusione dall'ulteriore procedura di VIA nel rispetto di specifiche prescrizioni.

Valutato che la comunicazione di modifica di AUA in oggetto per l'adeguamento ai sensi del D.M. 127/24:

- si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013, essendo stata prevista dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni normative e i quantitativi annui di stoccaggio e di recupero rimangono invariati;
- non rientra, per le motivazioni di cui sopra, nella categoria B.2.60 della L.R. 4/18 e s.m.i. *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'Allegato B.2 già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato A.2)"*, e pertanto non necessita di essere preventivamente assoggettata alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, con particolare riferimento alle norme in materia di conformità edilizia e di agibilità ai sensi della L.R. 15/2013;
- quanto previsto dalla parte seconda del D.Lgs. 152/06 in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni della D.G.R. n. 1142 del 27.07.2011;

PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito da Arpaee al prot. n. PG/2025/155182 del 02/09/2025, denominato *"Planimetria impianto gestione rifiuti - unica_planimetria - scala 1:200, REV 01 del 11/08/2025"*, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- a) La Ditta **P.P.G. DI MENGONZI MARZIO E DAVIDE S.A.S.** (C.F./ P.IVA: 00937910404) con sede legale nel Comune di Santa Sofia (FC), Via G. di Vittorio n. 5/a, è **iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'impianto sito nel Comune di Santa Sofia (FC), Via G. di Vittorio n. 5/a.
- b) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito nel **Comune di Santa Sofia (FC)**, **Via G. di Vittorio n. 5/a**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO	
Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1 D.M. 05/02/1998	Codici EER	MESSA IN RISERVA		Recupero annuo (t)	Operazioni di recupero consentite	Caratteristiche end of waste
		Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)			
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311 – 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904 – 200301	800	2.500	2.500	R13 - R5 (ai sensi del D.M. 127/24)	Aggregato recuperato conforme al D.M. 127/2024
	170802			/	R13	/
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattielli per il tiro al volo	170302 - 200301	80	450	/	R13	/
Totale (t)		880	2.950	2.500		
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 6 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.						

- c) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in conformità al D.M. 28 giugno 2024, n. 127. In particolare dovrà essere assicurato il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui all'Allegato 5 al DM 05.02.98 e s.m.i.
- d) I materiali derivanti dall'**operazione di recupero R5** sui rifiuti di cui alla tipologia 7.1 (escluso il codice EER 170802) sopra riportati cessano di essere considerati rifiuto e sono qualificati come "aggregato recuperato" se soddisfano i criteri previsti dall'art. 3 e dall'Allegato 1 al D.M. 127/2024. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 127/24 e inviata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena e ad Arpae APA Est Servizio Territoriale di Forlì-Cesena.
- e) I rifiuti con codice EER 170802 devono essere messi in riserva tenendoli separati dagli altri rifiuti della tipologia 7.1. e 7.6.
- f) Le diverse tipologie di End of Waste dovranno essere stoccate separatamente e identificate mediante apposita cartellonistica, recante l'indicazione della tipologia di End of Waste e la numerazione del lotto corrispondente.

- g) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- h) Dovrà essere comunicata ad Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpae i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpae AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.